



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

Istituto Comprensivo n. 8 CA' SELVATICA
Via Ca' Selvatica, 11 – 40123 BOLOGNA – tel. 051/33.33.84
PE boic85100g@istruzione.it– PEC boic85100g@pec.istruzione.it Sito WEB: <http://ic8bo.edu.it> CF
91201390373 Codice Meccanografico BOIC85100G CUU UF61ZW

Istruzione parentale

Al fine di garantire l'**assolvimento dell'obbligo di istruzione**, i Genitori e gli Esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'**istruzione parentale** effettuano una comunicazione preventiva direttamente a una Scuola Primaria o Secondaria di I grado del territorio di residenza, dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno/a.

La **comunicazione** viene inoltrata in modalità cartacea **entro il termine previsto per le iscrizioni on line** e alla stessa è allegato il **progetto didattico-educativo** che si intende seguire nell'anno di riferimento.

I Genitori e gli Esercenti la responsabilità genitoriale possono scegliere di avvalersi dell'istruzione parentale anche in corso d'anno, interrompendo la frequenza presso la propria scuola. A tal fine i Genitori dovranno presentare dichiarazione preventiva di assolvimento dell'obbligo di istruzione tramite istruzione parentale al Dirigente Scolastico, dichiarando di possedere i requisiti tecnici o economici necessari allo scopo.

A questo riguardo, l'art. 1, c. 4 del D.L. n. 76/2005, statuisce che "le famiglie che – al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli".

Sulla base delle suddette dichiarazioni, il Dirigente dell'Istituzione scolastica, prende atto che l'obbligo di istruzione è assolto mediante l'istruzione parentale; fermo restando l'obbligo in capo al Dirigente scolastico di vigilare sull'assolvimento dell'obbligo da parte di tutti gli alunni iscritti nel proprio Istituto.

I Genitori e gli Esercenti la responsabilità genitoriale che intendano continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale, **devono effettuare la citata comunicazione preventiva ogni anno entro il termine delle iscrizioni on line**, presentando contestualmente il **progetto didattico educativo** che si intende seguire nell'anno di riferimento.

Esami di idoneità ed Esami di Stato Conclusivi del Primo ciclo di Istruzione

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione.

I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano l'idoneità alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione).

L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

L'art. 192 del T.U. 297/1994 al comma 1 prevede che: "Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, paritari o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esami di idoneità. La C.M. n.35 del 26/03/2010 riporta al riguardo:

"Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- **ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;**
- **coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:** ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie; al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.L. vo n. 59/2004)"

L'art. 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e l'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, stabiliscono inoltre che gli alunni in istruzione parentale **devono sostenere esame annuale di idoneità alla classe successiva entro il 30 giugno, in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.**

Le domande di iscrizione all'esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l'effettuazione dell'esame entro il 30 aprile dell'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

Qualora gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.

Per l'accesso agli esami in qualità di candidati esterni, si prevedono i requisiti di cui alle righe successive:

- L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.
- L'accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.
- L'accesso all'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

A fronte di esito negativo delle prove d'esame, l'alunno non acquisisce l'idoneità richiesta e non può accedere alla classe successiva.

Si evidenzia inoltre che l'unico modo per accertare da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento/apprendimento, come evince la Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, "soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo". Pertanto, la necessità

della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.

Si precisa che il nostro ordinamento prevede le competenze che l'alunno deve possedere al termine di un percorso (obiettivi di apprendimento). È il raggiungimento di tali obiettivi che l'esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l'idoneità alla classe successiva. A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d'Esame i programmi svolti dall'alunno durante l'istruzione parentale e dimostrare il loro collegamento/riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.

I Genitori o gli Esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al Dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardo a:

- dati anagrafici dell'alunno;
- elementi essenziali del suo curriculum scolastico;
- dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto **ritiro da essa entro il 15 marzo**.

*La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Francesca Baldelli*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 3 D.Lgs 39/93
